

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE PROSPETTIVA SOLIDALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: DARFO BOARIO TERME BS VIA
BICE SANGALLI 12

Numero REA: BS - 322301

Codice fiscale: 01554280980

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-06-2020 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" all'atto nn. 5300/3493 di rep.

COOPERATIVA SOCIALE PROSPETTIVA SOLIDALE - ETS

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1

E' costituita la Società Cooperativa a base S.p.A denominata

"COOPERATIVA SOCIALE PROSPETTIVA SOLIDALE - ETS"

con la precisazione che fino all'istituzione del Registro del Terzo Settore la società si chiamerà "COOPERATIVA SOCIALE PROSPETTIVA SOLIDALE ONLUS".

La società è un Ente del Terzo Settore ed è disciplinata dai relativi articoli del Codice Civile, dalle norme applicabili contenute nel D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., dal presente Statuto, dai successivi regolamenti che saranno emanati e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

La Cooperativa potrà istituire, su delibera del Consiglio d'Amministrazione, uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi aventi carattere di sedi secondarie o di succursali sia in Italia che all'estero.

La Cooperativa ha sede legale in Darfo Boario Terme (Brescia).

Per tutto quanto non espressamente previsto dallo Statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle Leggi speciali sulla cooperazione, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

ART. 2

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta); tale durata potrà essere prorogata con deliberazione della Assemblea Straordinaria.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART. 3

Scopo della Cooperativa è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento delle attività di cui all'art. 4 del presente Statuto, finalizzate alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 1, 1° comma, punto b), della Legge 8.11.91, n. 381, persone svantaggiate con

disabilità ai sensi del D.Lgs. 50 del 18.04.16
comma 2, lavoratori molto svantaggiati ai sensi
Regolamento UE nr. 651/2014 art. 2 nr. 99 del
17.06.14.

La Cooperativa è retta dal principio della
mutualità, in ossequio a quanto disposto dall'art.
2511 del Codice Civile e dalle vigenti leggi in
materia di cooperazione.

Lo scopo che i Soci della Cooperativa intendono
perseguire è quello di ottenere, tramite la
gestione in forma associata della Cooperativa,
continuità di occupazione e migliori condizioni
economiche, sociali e professionali.

Per realizzare tali obiettivi la cooperativa potrà
svolgere le attività di gestione di attività
socio-sanitarie ed educative, previste
dell'articolo 1, comma 1, punto a) della Legge
8.11.91, n. 381, anche a supporto dei soci ed
delle loro famiglie.

Per il conseguimento dello scopo ed in relazione
alle concrete esigenze produttive la Cooperativa
stipula con i Soci contratti di lavoro, in forma
subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma.

Analoghi contratti di lavoro potranno essere
stipulati dalla Cooperativa anche con soggetti non
Soci, al fine del conseguimento dello scopo
sociale.

La Cooperativa si propone:

1. Di assicurare ai propri Soci lavoro
giustamente remunerato e distribuito;
2. Di assicurare ai propri soci servizi
socio-sanitari ed educativi per migliorare le
condizioni di vita e di salute psico fisica;
3. Di assicurare ai propri Soci una adeguata
remunerazione del capitale sociale investito,
entro i limiti consentiti dalle leggi che regolano
la cooperazione;
4. Di stimolare lo spirito di previdenza, di
risparmio e di solidarietà dei Soci in conformità
delle vigenti disposizioni di legge in materia di
raccolta del risparmio, anche istituendo una
sezione di attività - appositamente regolamentata
- per la raccolta di prestiti, limitata ai soli
Soci, effettuata esclusivamente ai fini del più
ampio conseguimento dell'oggetto sociale;
5. Di destinare apposite somme per arricchire i
trattamenti pensionistici, l'assistenza alle
malattie e quella infortunistica.

La Cooperativa aderisce, accettandone gli Statuti,
ad una delle organizzazioni di rappresentanza,

assistenza, tutela e vigilanza del movimento

cooperativo italiano, scelta dall'organo amministrativo, agli Organismi periferici, regionali e provinciali, nel cui ambito territoriale è la propria sede sociale, nonché alle Associazioni per la gestione, senza scopo di lucro, dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 4

Oggetto della Cooperativa sono attività agricole, industriali, commerciali o di servizi di seguito indicate da svolgersi avvalendosi principalmente dell'attività dei Soci cooperatori e delle persone considerate svantaggiate a norma dell'art. 4 della Legge 8 novembre 1991, n. 381, persone svantaggiate con disabilità ai sensi del D.Lgs. 50 del 18.04.16 comma 2, lavoratori molto svantaggiati ai sensi Regolamento UE nr. 651/2014 art. 2 nr. 99 del 17.06.14.

La Cooperativa eserciterà le seguenti attività di interesse generale: interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000 n.328 e successive modifiche e integrazioni; prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 06/06/2001 e successive modifiche e integrazioni; educazione istruzione di ogni ordine e grado e formazione professionale ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53, organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso ed agricoltura sociale. In particolare ci si occuperà delle seguenti aree:

AREA SERVIZI

1. Attività di pulizie generali e speciali, cura e riordino degli ambienti civili e industriali, interventi di sanificazione e igiene ambientale, disinfestazioni.
2. Attività di puli-tinto-lavanderia e noleggio biancheria sia commerciale sia per comunità, riparazione capi;
3. Attività di coltivazione, produzione e commercializzazione prodotti ortofrutticoli;
4. Gestione di attività di ristorazione collettiva e/o commerciale ed eventuale alloggio; organizzazione e gestione di mense aziendali e interaziendali, gestione di self-service, tavole calde, bar, ristoranti, agriturismi, centri di preparazione cottura e

	distribuzione pasti e di tutto ciò che rientri nell'attività della ristorazione collettiva, commerciale e di servizio per la comunità;	
	5. Attività di conservazione e trasformazione di prodotti;	
	6. Attività finalizzate alla commercializzazione dei propri prodotti;	
	7. Attività di manutenzione verde pubblico e privato;	
	8. Servizi di valorizzazione e animazione culturale: gestione biblioteche, musei, archivi storici, catalogazione e archiviazione di documenti e beni di carattere storico e artistico; attività di animazione culturale presso musei, biblioteche e strutture di valore culturale;	
	9. Consegna a domicilio di generi alimentari, farmaci, capi da lavare presso lavanderie/tintorie e di qualsiasi altro bene necessario o utile alla persona;	
	10. Gestione e promozione servizi culturali e turistici in genere, particolarmente quelli tendenti alla conoscenza della Valcamonica;	
	11. Promozione, organizzazione e conduzione di visite guidate singole e di gruppo a musei, opere d'arte, località della Valcamonica e non;	
	12. Organizzazione e gestione servizi congressuali;	
	13. Gestione di strutture per vacanza.	
	AREA AGRICOLTURA	
	14. Conduzione di aziende agricole e coltivazioni ortofrutticole e florovivaistiche, apicoltura, svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione del fondo. Commercializzazione, anche previa conservazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti ottenuti dall'attività anche dotandosi di apposite strutture e/o impianti, sia mobili che immobili necessari allo scopo;	
	15. Commercio all'ingrosso e al dettaglio di piante e fiori purché in prevalenza ottenuti dall'attività agricola esercitata dalla cooperativa;	
	16. Creazione di prodotti tipici e di origine controllata;	
	17. Promozione e pubblicizzazione dei prodotti e dell'attività della cooperativa e del territorio.	
	AREA ANZIANI	
	18. Assistenza domiciliare e/o familiare diurna e notturna per adulti e/o anziani, con carattere	

	di supporto pedagogico e/o educativo, e/o infermieristico, e/o riabilitativo;	
	19. Assistenza diurna e notturna per adulti e/o anziani presso ospedali, case di cura, case di riposo;	
	20. Promozione del recupero psichico di degenti e di ex degenti degli ospedali psichiatrici;	
	21. Promozione dell'educazione alimentare e sanitaria per la corretta tutela della salute o per la prevenzione delle malattie;	
	22. Gestione di centri di cura preventiva, cliniche, palestre a scopo terapeutico e riabilitativo, case vacanza, campeggi, comunità alloggio, alloggi protetti;	
	23. Gestione di residenza Socio-Assistenziale;	
	24. Gestione di Centri Diurni integrati, ogni genere di servizio culturale, di animazione, ricreativo;	
	25. Servizio di accompagnamento per le necessità della vita quotidiana;	
	26. Servizio di telemedicina.	
	AREA DISABILI	
	27. Servizi domiciliari di assistenza socio-sanitaria, educativi, di sostegno e riabilitazione effettuati sia presso la famiglia che presso la scuola, o altre strutture di accoglienza;	
	28. Attività di sensibilizzazione e animazione delle comunità locali, iniziative per il tempo libero, la cultura e il turismo sociale;	
	29. Assistenza diurna e notturna presso ospedali, case di cura;	
	30. Promozione dell'educazione alimentare e sanitaria per la corretta tutela della salute o per la prevenzione delle malattie;	
	31. Gestione di centri di cura preventiva, cliniche, palestre a scopo terapeutico e riabilitativo, case vacanza, campeggi, comunità alloggio, alloggi protetti;	
	32. Gestione di Centri Diurni integrati, ogni genere di servizio culturale, di animazione, ricreativo;	
	33. Servizio di accompagnamento per le necessità della vita quotidiana;	
	34. Servizio di supporto all'inserimento lavorativo;	
	35. Servizio di telemedicina.	
	AREA MINORI e FAMIGLIA	
	36. Servizi domiciliari di sostegno e supporto educativo effettuati sia presso la famiglia che	

	presso la scuola, o altre strutture di accoglienza;	
	37. Centro di accoglienza per donne in condizioni di fragilità con figli;	
	38. Gestione asili nido e/o scuole per l'infanzia;	
	39. Gestione scuole primarie e secondarie;	
	40. Gestione di strutture educative per minori;	
	41. Gestione di centri ricreativi diurni, animazione nel territorio;	
	42. Servizio di telemedicina.	
	AREA FORMAZIONE	
	43. Educazione, istruzione e formazione scolastica di ogni ordine e grado;	
	44. Formazione professionale ed extra-scolastica;	
	45. Organizzazione di incontri, seminari, dibattiti, corsi di formazione e qualsiasi altra iniziativa atta a favorire lo studio, la preparazione e l'elevazione culturale/professionale;	
	46. Organizzazione di servizi di supporto alle attività istituzionali e socio-culturali nei comuni del territorio ove la cooperativa opera.	
	La Cooperativa potrà, inoltre, svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi nonché, tra l'altro, per la sola identificazione esemplificativa:	
	A. Concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private ed altre;	
	B. Istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;	
	C. Assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitali comunque costituite, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con tassativa esclusione di qualsiasi altra attività;	
	D. Dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi economici, consortili e fidejussori pubblici o privati, diretti a consolidare e sviluppare il Movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;	
	E. Concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsivoglia forma	

agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle vigenti leggi;

F. Favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali culturali e ricreative sia con creazione di apposite Sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei.

Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell'oggetto sociale, la Cooperativa potrà provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento Aziendale.

Il tutto nel rispetto e ove consentito dalle inderogabili norme di legge e previo ottenimento delle eventuali necessarie autorizzazioni.

TITOLO III

SOCI

ART. 5

Il numero di Soci è illimitato; non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere Soci operatori i lavoratori e i lavoratori svantaggiati di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età che esercitino o siano in grado di acquisire la professionalità necessaria all'esercizio di mestieri attinenti alla natura della attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

Possono essere ammessi Soci operatori volontari, di cui all'articolo 2 della Legge 8.11.91, n. 381, che prestino la loro attività gratuitamente. I soci operatori volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci, il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei Soci. Ai Soci operatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla Cooperativa per la totalità dei Soci. Le prestazioni dei Soci operatori volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.

Possono aderire alla Cooperativa Soci sovventori, sia persone fisiche che giuridiche e titolari di azioni di partecipazione cooperativa, questi

ultimi senza diritto di voto.

Nel caso in cui, con apposito Regolamento, sia disciplinata la raccolta dei prestiti, limitatamente ai Soci, sia cooperatori che sovventori, ed esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo sociale, è data facoltà ai Soci stessi di conferire i propri risparmi nel Fondo all'uopo istituito.

ART. 6

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare al Consiglio d'Amministrazione domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- Cognome e nome; luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- Precisazione delle attitudini e capacità professionali;
- L'ammontare del Capitale Sociale che si propone di sottoscrivere, per importo non inferiore né superiore ai limiti di legge e del presente Statuto;
- Dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

La domanda di ammissione da parte del Socio sovventore Ente, Organismo o Persona Giuridica dovrà contenere:

- Denominazione o ragione sociale, sede, attività;
- Delibera di autorizzazione con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente, Organismo o Persona Giuridica;
- Caratteristiche ed entità degli associati;
- Ammontare del Capitale Sociale che si propone di sottoscrivere;
- Copia dello Statuto e della delibera di autorizzazione.

Il Consiglio d'Amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al presente Statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro 60 (sessanta) giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del Capitale Sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei Soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio d'Amministrazione deve motivare entro 60 (sessanta) giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni

dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei Soci in occasione della sua prima successiva convocazione. Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio d'Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'Assemblea stessa. Il Consiglio d'Amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. Il domicilio dei Soci, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci; il Socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo. Non possono essere Soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati nonché coloro che abbiano interessi diretti o indiretti in Imprese che perseguono oggetti sociali identici o affini a quelli esercitati dalla Cooperativa, senza assenso espresso da parte del Consiglio d'Amministrazione.

ART. 7

I Soci dovranno versare la tassa di ammissione se e nella misura stabilita dal Consiglio d'Amministrazione ed in nessun caso restituibile. Essi sono, inoltre, obbligati:

- a) al versamento del Capitale Sociale sottoscritto entro 120 (centoventi) giorni dalla sottoscrizione;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- c) a prestare il proprio lavoro nella Cooperativa in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni di lavoro disponibili secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel Regolamento Interno;
- d) al versamento del sovrapprezzo approvato dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio d'Amministrazione.

Le prestazioni di cui al punto c) si applicano esclusivamente ai Soci cooperatori. I Soci hanno diritto di esaminare il libro dei Soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese. Quando almeno un decimo del numero complessivo dei Soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo

quando la Cooperativa ha più di tremila Soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai Soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la Cooperativa.

ART. 8

E' fatto divieto ai Soci cooperatori, ancorché non titolari di rapporto ulteriore, di iscriversi contemporaneamente ad altre Cooperative e/o di associarsi a Società che perseguano identici scopi sociali, o che comunque esplicino attività nel medesimo settore economico-produttivo, salvo specifico assenso del Consiglio d'Amministrazione in ordine a particolari motivi di convenienza attinenti allo sviluppo delle relazioni interaziendali tra Cooperative dello stesso settore.

E' altresì vietato al Socio cooperatore, ancorché non titolare di rapporto ulteriore, di prestare lavoro comunque retribuito a favore di terzi esercenti Imprese che operano nel medesimo settore economico-produttivo della Cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in proprio, salvo specifico assenso del Consiglio d'Amministrazione.

Il Socio deve, inoltre, astenersi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale e di lavoro ulteriore, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la Cooperativa deve riporre nella sua attitudine professionale e personale a partecipare alla attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.

ART. 9

Il Consiglio d'Amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi Soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) Alla loro formazione professionale;
- b) Al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) il Consiglio d'Amministrazione può ammettere alla categoria dei Soci Speciali coloro che debbano acquisire, completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli

scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) il Consiglio d'Amministrazione può ammettere alla categoria dei Soci Speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

La delibera di ammissione del Consiglio d'Amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. La durata del periodo di formazione o di inserimento del Socio Speciale;
2. I criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa;
3. Le azioni che il Socio Speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50% (cinquantapercento) di quello previsto per i Soci ordinari.

Ai Soci Speciali può essere erogato il ristorno anche in misura inferiore ai Soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa Cooperativa. Ai Soci Speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

Il Socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle Assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in Assemblea altri Soci.

Il Socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel Consiglio d'Amministrazione della Cooperativa.

I Soci Speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'art. 2545-bis del Codice Civile.

Salvi i casi di recesso ed esclusione previsti dal presente Statuto, alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il Socio Speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri Soci cooperatori a condizione che, come previsto dal Regolamento Interno e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo

i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il Consiglio d'Amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di Socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente Statuto.

TITOLO IV
RECESSO - ESCLUSIONE

ART. 10

La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione e per causa di morte o scioglimento dell'Ente, Organismo o Persona Giuridica.

ART. 11

Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, può recedere il Socio cooperatore:

- a) Che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- b) La cui prestazione lavorativa sia stata sospesa per temporanea indisponibilità di occasioni di lavoro.

Spetta al Consiglio d'Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, mentre per il rapporto di prestazione mutualistica il recesso ha effetto alla scadenza dell'eventuale periodo di preavviso previsto dal regolamento.

Le azioni nominative emesse ai Soci sovventori e le azioni di partecipazione Cooperativa potranno indicare un termine decorso il quale il titolare della azione avrà diritto a recedere dalla società.

ART. 12

Salvo interesse della Cooperativa alla prosecuzione del rapporto societario l'esclusione viene deliberata dal Consiglio d'Amministrazione nei confronti del Socio:

- a. Che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti Sociali, dalle deliberazioni degli Organi Sociali;
- b. Che nell'esecuzione del proprio lavoro oggetto del rapporto mutualistico si renda

responsabile di inadempimenti che incidano sull'elemento fiduciario, nonché nei casi di riduzione individuale o collettiva di personale per esigenze tecniche, organizzative, produttive, aziendali; per superamento del periodo di conservazione del posto, per inabilità sopravvenuta, per mancato superamento del periodo di prova, per mancato raggiungimento degli obiettivi formativi o partecipativi da parte dei Soci Speciali;

- c. Che non partecipi per più di tre volte consecutive alle Assemblee regolarmente convocate in difetto di idonei motivi da comunicare entro i cinque giorni successivi;
- d. Che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle azioni sottoscritte o delle azioni sociali sottoscritte, o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- e. Che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 8 del presente Statuto;
- f. Che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa;
- g. Che venga condannato con sentenza penale passata in giudicato per reati infamanti;
- h. Che venga dichiarato inabilitato o fallito durante il corso del rapporto associativo;
- i. Che sia in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, salvo interesse della Cooperativa alla prosecuzione del rapporto.

L'esclusione del Socio determina la cessazione del rapporto di prestazione mutualistica contestualmente o alla scadenza del termine di preavviso eventualmente previsto dal Regolamento Interno.

Il socio, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'articolo 8 D.lgs. 112/2017, può, entro il termine di decadenza di quindici giorni dalla comunicazione dell'esclusione, chiedere all'organo amministrativo mediante raccomandata con avviso di ricevimento che sull'esclusione si pronunci l'Assemblea, a tal fine appositamente convocata nei successivi 30 giorni.

ART. 13

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari

mediante Raccomandata o mediante Raccomandata a mano.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate da Soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

ART. 14

I Soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del Capitale Sociale da essi effettivamente versato, o successivamente incrementato, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del Bilancio di esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al Socio, divenga operativo.

Il rimborso, fatto salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito certo, verrà effettuato nei termini previsti dall'art. 2535 del Codice Civile.

Ad ogni modo il rimborso verrà liquidato su richiesta scritta dell'interessato.

Il sovrapprezzo versato dal socio è rimborsabile.

ART. 15

In caso di morte del Socio il diritto degli eredi al rimborso delle azioni da lui effettivamente versata, e rivalutata ai sensi dell'art. 30 del presente Statuto, si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo.

ART. 16

I Soci receduti, esclusi, e gli eredi del Socio cooperatore defunto dovranno richiedere in forma scritta il rimborso, entro e non oltre l'anno della scadenza dei sei mesi indicati rispettivamente agli articoli 14 e 15 del presente Statuto.

Gli eredi del Socio cooperatore defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione delle azioni, idonea documentazione ed atto notorio, comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima. Le azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso entro il termine suddetto e quelle comunque non rimborsate verranno destinate al fondo di riserva legale.

TITOLO V

**DISCIPLINA DELLA PRESTAZIONE MUTUALISTICA E
REGOLAMENTO INTERNO**

ART. 17

In considerazione della peculiare posizione giuridica del Socio cooperatore titolare di un

rapporto di lavoro ulteriore, la prestazione di lavoro del Socio stesso e la relativa retribuzione sono disciplinate dall'apposito Regolamento Interno.

Il Regolamento Interno, redatto dal Consiglio d'Amministrazione, è approvato dalla Assemblea Ordinaria con le maggioranze previste per l'Assemblea Straordinaria.

ART. 18

Il Regolamento Interno può stabilire quando, in relazione a indici oggettivi di carattere economico produttivo e finanziario, può configurarsi lo stato di crisi aziendale; può altresì prevedere le misure da adottare per farvi fronte in conformità con il piano di crisi approvato dall'Assemblea.

La cooperativa potrà inoltre definire, tramite uno specifico Regolamento Interno, le prestazioni ed i servizi che riterrà di erogare ai soci stabilendone modalità di accesso, modalità di definizione di costi e dei pagamenti nel rispetto della normativa vigente e delle finalità sociali previste dal presente statuto.

Analoga competenza è attribuita al Regolamento Interno in tema di promozione di nuova imprenditorialità.

E' facoltà della Cooperativa istituire forme di previdenza ed assistenza autonome ed integrative di quelle previste dalle vigenti leggi in materia.

TITOLO VI

SOCI FINANZIATORI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

ART. 19

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 del Codice Civile

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della Legge 31.01.92, n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli articoli 5 e 6 della stessa Legge.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai Soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei Soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

ART. 20

I conferimenti dei Soci finanziatori sono imputati

ad una specifica sezione del Capitale Sociale della Cooperativa.

A tale sezione del Capitale Sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei Soci sovventori, di cui al successivo art. 24 del presente Statuto.

I conferimenti dei Soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai Soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al 25% (venticinqueper cento) all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio d'Amministrazione.

ART. 21

Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei Soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio d'Amministrazione.

Il Socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio d'Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal Socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio d'Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il Socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Salva contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli, il Socio finanziatore, ad eccezione delle azioni di Socio sovventore e delle azioni di partecipazione cooperativa, non può trasferire i titoli ai Soci ordinari.

La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1 del Codice Civile.

ART. 22

L'emissione delle azioni destinate ai Soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei Soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli

amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli articoli 2524 e 2441 del Codice Civile, e in considerazione dei limiti disposti per i Soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'art. 2514 del Codice Civile, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.

Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili, ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente Statuto.

A ciascun Socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte.

A ciascun Socio sovventore non possono essere attribuiti più di cinque voti.

Ai Soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai Soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei Soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei Soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai Soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli Soci finanziatori. La deliberazione dell'Assemblea di emissione delle azioni destinate ai Soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi componenti dell'organo.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio d'Amministrazione ai fini del collocamento dei

titoli.

ART. 23

Le azioni dei Soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei Soci cooperatori.

A favore dei Soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle azioni dei Soci cooperatori stabilita dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai Soci cooperatori, in qualità di Soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'art. 2514 del Codice Civile.

La delibera di emissione può stabilire in favore delle azioni destinate ai Soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai Soci finanziatori medesimi e Patrimonio netto.

La riduzione del Capitale Sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei Soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei Soci cooperatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di Socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del Capitale Sociale, rispetto alle azioni dei Soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia delle azioni parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile, ai Soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro Soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un

periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli articoli 2437-bis e seguenti del Codice Civile, per un importo corrispondente al valore nominale e alle azioni parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

ART. 24

Con deliberazione dell'Assemblea Ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, Legge 31.01.92, n. 59. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili e del Patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, a tutti i Soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dall'articolo precedente.

Con apposito Regolamento, approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui al comma 1 del presente articolo. L'Assemblea Speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'Assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei Soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

ART. 25

I Soci finanziatori partecipano alle assemblee

generali dei Soci mediante votazioni separate.
Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge
ovvero dal presente Statuto, i Soci finanziatori
sono costituiti in Assemblea Speciale.

L'Assemblea Speciale è convocata dal Consiglio
d'Amministrazione della Cooperativa o dal
rappresentante comune della categoria, quando
questi lo ritengano necessario o quando ne sia
fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori
di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee
speciali sono determinate in base a quanto
previsto dagli articoli 2363 e seguenti del Codice
Civile, in quanto compatibili con le successive
disposizioni del presente Statuto.

ART. 26

Con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, la
Cooperativa può emettere obbligazioni nonché
strumenti finanziari di debito, diversi dalle
obbligazioni, ai sensi degli articoli 2410 e
seguenti del Codice Civile.

In tal caso, con regolamento approvato dalla
stessa Assemblea Straordinaria, sono stabiliti:

- L'importo complessivo dell'emissione, il numero
dei titoli emessi ed il relativo valore nominale
unitario;
 - Le modalità di circolazione;
 - I criteri di determinazione del rendimento e le
modalità di corresponsione degli interessi;
 - Il termine di scadenza e le modalità di rimborso.
- La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì
i compiti che vengono attribuiti al Consiglio
d'Amministrazione ai fini del collocamento dei
titoli.

All'Assemblea Speciale degli obbligazionisti ed al
relativo rappresentante comune si applica quanto
previsto dalle norme di legge e dal presente
Statuto.

TITOLO VII RISTORNI

ART. 27

L'Assemblea che approva il bilancio può
deliberare, su proposta del Consiglio
d'Amministrazione, l'erogazione del rimborso ai
Soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle
condizioni stabilite dalla normativa vigente,
dalle disposizioni del presente Statuto e dal
relativo apposito regolamento.

Il rimborso è ripartito tra i Soci cooperatori

proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, nonché in relazione all'entità della retribuzione e all'inquadramento professionale, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito Regolamento che in via preliminare deve tenere conto delle retribuzioni dei Soci.

L'Assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun Socio:

- In forma liquida;
- Mediante aumento proporzionale delle rispettive azioni con l'emissione di nuove azioni di capitale;
- Mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui al presente Statuto.

TITOLO VIII PATRIMONIO

ART. 28

Il Patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) Dal Capitale Sociale, che è variabile ed è formato:

- da un numero illimitato di azioni dei Soci cooperatori, ciascuna del valore di Euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero);
- dalle azioni di partecipazione cooperativa dei Soci finanziatori, ciascuna del valore di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;
- dalle azioni dei Soci sovventori, ciascuna del valore di Euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero) destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui al presente Statuto;

b) Dalla Riserva Legale formata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai Soci receduti od esclusi ed agli eredi dei Soci deceduti;

c) Dall'eventuale sovrapprezzo azioni formato con le somme versate dai Soci;

d) Dalla Riserva Straordinaria;

e) Dalle riserve divisibili (in favore dei soci finanziatori),

f) Da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo Patrimonio e, conseguentemente, i Soci nel limite delle azioni sottoscritte.

Le riserve, salve quelle di cui alle precedenti

lettere c) ed e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento. La Cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previsti dagli articoli 2447 e seguenti del Codice Civile.

ART. 29

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio d'Amministrazione.

Il Socio che intenda trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio d'Amministrazione con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione del Consiglio d'Amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal Socio.

Il provvedimento del Consiglio d'Amministrazione deve essere comunicato al Socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il Socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei Soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti e assuma i vincoli previsti nel titolo soci del presente Statuto.

Il trasferimento della partecipazione non obbliga comunque la Cooperativa alla stipula del contratto di lavoro ulteriore con l'acquirente, né nella forma di cui era titolare il cedente né in altra forma.

In caso di diniego dell'autorizzazione, il Consiglio d'Amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro 60 (sessanta) giorni al Socio interessato, il quale, entro i successivi 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali. La Cooperativa ha facoltà di non emettere le azioni ai sensi dell'art. 2346 comma 1 del Codice Civile.

ART. 30

L'esercizio sociale va dal giorno 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio d'Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 del Codice Civile, certificate dal Consiglio d'Amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal presente Statuto e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) A Riserva Legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) Al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della Legge 31.01.92, n. 59, nella misura del 3%;
- c) A rivalutazione gratuita del Capitale Sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della Legge 31.01.92, n. 59;
- d) A remunerazione del Capitale Sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- e) A remunerazione delle azioni dei Soci finanziatori, dei Soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabilite all'art. 23 del presente Statuto;
- f) La restante parte a Riserva Straordinaria ovvero ai fondi di cui alle lettere e) ed f) dell'art.28 del presente Statuto.

La ripartizione di ristorni ai Soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b), f).

TITOLO IX ORGANI SOCIALI

ART. 31

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio d'Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio Sindacale.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 32

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Il Consiglio d'Amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante

avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

L'avviso è inviato per lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo anche elettronico purché idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun Socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio d'Amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i Soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Il voto può essere espresso per corrispondenza, ovvero mediante qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione anche in videoconferenza. In questi casi l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal relativo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

ART. 33

L'Assemblea Ordinaria:

1. Approva il Bilancio consuntivo e qualora lo ritenesse utile, il Bilancio preventivo;
2. Procede alla nomina delle cariche sociali, nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari e in ogni caso con modalità tali da consentire ai Soci finanziatori la nomina in Assemblea Generale del numero di amministratori loro spettante;
3. Delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante Socio;
4. Delibera sull'eventuale erogazione del rimborso ai sensi del presente Statuto;
5. Determina la misura degli emolumenti da corrisponderli agli Amministratori per la loro

	attività collegiale, e la retribuzione annuale dei Sindaci;	
	6. Approva e modifica i Regolamenti previsti dalla legge e dal presente Statuto;	
	7. Delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;	
	8. Delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori;	
	9. Delibera sulla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione il potenziamento aziendale;	
	10. Delibera, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, circa l'adozione di procedure di programma pluriennale finalizzati allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale;	
	11. Approva il programma di mobilità di cui all'art. 8 della Legge 236/93 in base al criterio secondo cui nella scelta degli esuberanti concorre in via prioritaria il Personale non titolare di rapporto di lavoro ulteriore;	
	12. Delibera il piano di promozione di nuova imprenditorialità alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge;	
	13. Delibera, all'occorrenza, il piano di crisi aziendale;	
	14. Approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017;	
	15. Delibera sull'istanza di riesame presentata dal socio escluso ai sensi del precedente articolo 12.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i 120 (centoventi) giorni, o eccezionalmente e per speciali motivi entro i 180 (centoottanta) giorni, nei limiti di legge.	
	L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio d'Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto dei Soci in questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti trenta giorni dalla data della richiesta.	
	L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare:	
	a) Sulle modificazioni dell'atto costitutivo;	
	b)	
	Sulle modificazioni dello Statuto;	
	c) Sulla proroga della durata;	

d) Sullo scioglimento anticipato della Cooperativa;

e) Sulla nomina e sui poteri dei Liquidatori;

f) Sulla emissione degli strumenti finanziari ai sensi del presente Statuto.

ART. 34

In prima convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'Ordine del Giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società, per cui sarà necessaria la presenza diretta o per delega di almeno i due terzi dei voti esprimibili ed il voto favorevole dei tre quinti dei voti dei Soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

ART. 35

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano o tramite qualsiasi altra forma che permetta di percepire in modo chiaro e palese il voto espresso dal socio. E' data peraltro facoltà all'Assemblea di stabilire diverse modalità di votazione. Per quanto riguarda la votazione tramite consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso per iscritto, la procedura di consultazione o di consenso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè siano assicurati a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e a tutti gli aventi diritto un'adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione. Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. Nei casi previsti dalla Legge le decisioni devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

ART. 36

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i Soci che risultino iscritti nel Libro dei Soci da almeno tre mesi.

Ogni Socio ha un solo voto, qualunque sia

l'importo delle azioni possedute; in deroga a ciò, ciascuno dei Soci sovventori ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta, fino ad un massimo di cinque; i voti complessivamente attribuiti ai Soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo del totale dei voti spettanti a tutti i Soci. Qualora si verifichi il superamento di tale limite legale, e per tutto il periodo in cui perduri, i voti attribuiti ai Soci sovventori a norma del comma precedente sono proporzionalmente ridotti, all'occorrenza anche al di sotto dell'unità. Per i Soci finanziatori si applica l'articolo 22 del presente Statuto. Per i Soci speciali si applica l'articolo 9 del presente Statuto. I Soci persone giuridiche possono esprimere fino a cinque voti in relazione all'ammontare delle azioni o del numero dei loro membri. I Soci cooperatori muniti di voto plurimo non possono singolarmente esprimere più del decimo dei voti in ogni Assemblea Generale. In ogni caso, ad essi congiuntamente non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei Soci presenti o rappresentati in ogni singola Assemblea Generale. Qualora, per qualunque motivo, si superino tali limiti, i voti saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

ART. 37

I Soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro Socio avente diritto al voto. Ad ogni socio possono essere conferite al massimo 2 (due) deleghe. I Soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 2372 del Codice Civile. Il Socio imprenditore individuale può essere rappresentato anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo, a condizione che collaborino nell'impresa del Socio.

ART. 38

L'Assemblea, tanto in sede Ordinaria che Straordinaria, è presieduta da un Socio eletto dall'Assemblea stessa, che nomina, inoltre, un Segretario e, all'occorrenza, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare dal Verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario; nelle Assemblee in sede Straordinaria il Verbale deve essere redatto da un Notaio.

ART. 39

Il funzionamento dell'Assemblea dei titolari di azioni di partecipazione cooperativa eventualmente emesse dalla Cooperativa è regolato dalle norme previste dal presente Statuto per l'Assemblea Ordinaria, per quanto compatibili, precisandosi che essa potrà essere convocata quando ne faccia richiesta un terzo dei possessori di tali azioni. L'Assemblea delibera su tutti gli argomenti per essa previsti dalla legge ed in particolare:

- a) Sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
- b) Sull'approvazione delle deliberazioni dell'Assemblea della società Cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
- c) Sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
- d) Sugli altri oggetti di interesse comune.

Al Rappresentante comune dei titolari delle azioni di partecipazione cooperativa competono i poteri di cui all'art. 6 della Legge 31.01.92, n. 59.

ART. 40

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'art. 2540 del Codice Civile, la Cooperativa istituisce le assemblee separate.

Il Consiglio d'Amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'Assemblea Generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima Assemblea Separata. Allo scopo di facilitare la partecipazione dei Soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della Cooperativa sono raggruppati in Sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei Soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per gli organi della Cooperativa.

Ciascuna sezione non può essere formata con un numero inferiore a 100 (cento) Soci. Qualora il numero di Soci di una sezione si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, il Consiglio d'Amministrazione provvede ad assegnare i Soci alla sezione più vicina.

Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'Assemblea Generale, Ordinaria o Straordinaria, si applicano alle assemblee separate.

Ogni Assemblea Separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'Assemblea Generale e nomina i delegati all'Assemblea Generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito Regolamento. In ogni caso, nell'Assemblea Generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

Tutti i delegati debbono essere Soci.

Rimane fermo il diritto dei Soci che abbiano partecipato all'Assemblea separata di assistere all'Assemblea Generale.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

ART. 41

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea tra i propri Soci.

L'Amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i Soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai Soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori possono essere scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di Soci in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale e in conformità dei criteri e dei parametri stabiliti da apposito regolamento elettorale.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Sono rieleggibili e sono revocabili dall'assemblea in qualunque momento, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

Salvo quanto previsto dall'art. 2390 del Codice Civile gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio d'Amministrazione della Cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di Amministratore.

I Soci sovventori, o mandatari delle Persone giuridiche Soci sovventori, possono essere nominati Amministratori; la maggioranza degli

Amministratori deve essere comunque sempre	
costituita da Soci cooperatori. Spetta all'Assemblea stabilire un eventuale compenso per l'organo amministrativo relativamente all'attività dallo stesso prestata. Il Consiglio d'Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'art. 2381, comma 4 del Codice Civile, nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il Consiglio d'Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di Cooperativa o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli Amministratori, oppure ad in Comitato esecutivo. Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta al trimestre, nonché tutte le volte in cui vi sia materia sulla quale deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza o, nei casi urgenti, anche a mezzo di messo o tramite fax, ed in ogni altro formato anche elettronico che preveda il riscontro della ricezione, in modo che Consiglieri e Sindaci effettivi siano informati almeno un giorno prima della riunione. E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali: a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; b) che sia consentito al Presidente della riunione	

di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; a parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio d'Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società.

Spetta pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al Consiglio d'Amministrazione:

A. Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

B. Redigere i Bilanci preventivi e consuntivi;

C. Compilare i Regolamenti Interni previsti dallo Statuto;

D. Stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale e fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari con le più ampie facoltà a riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso Istituti di Credito di Diritto pubblico e privato; aprire, utilizzare, estinguere conti correnti e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui, concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;

E. Concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;

F. Deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;

G. Conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio d'Amministrazione,

	e nominare il Direttore Generale determinandone funzioni e retribuzione;	
	H. Assumere e licenziare il Personale della Società, fissandone mansioni e retribuzione; I. Deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e la esclusione dei Soci; J. Compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione fatta eccezione soltanto per quelli che, in forza delle disposizioni di legge o del presente Statuto, siano riservati all'Assemblea Generale; K. Deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'ultimo comma dell'art. 4 del presente Statuto, nonché la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione e il potenziamento aziendale; L. Deliberare l'adesione o l'uscita da altri Organismi, Enti e società; M. Deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi; N. Stimolare la partecipazione dei Soci, anche al di fuori delle Assemblee di cui all'art. 24 e seguenti del presente Statuto, sulle questioni concernenti la direzione e la condizione dell'Impresa, l'elaborazione di programmi di sviluppo e la realizzazione dei processi produttivi di rilevanza strategica; O. Relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'art. 2545-octies del Codice Civile. Nella medesima relazione il Consiglio d'Amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi Soci. Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di soci che siano società costituite da un unico socio persona fisica, amministrazioni pubbliche, enti con scopo di lucro. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità: - non essere interdetto, inabilitato o fallito; - non essere stato condannato ad una pena che	

importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

L'assunzione della carica di amministratore da parte di soggetti non soci, oltre a quanto previsto dal precedente comma, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di professionalità e indipendenza:

- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di:

a) attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

b) attività professionali o lavorative nel settore della cooperativa;

- non essere legati alla società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

ART. 42

In caso di mancanza di uno o più Amministratori, anche conseguente alla loro decadenza dalla carica per perdita sopravvenuta di uno o più dei requisiti richiamati dal precedente articolo 41, il Consiglio d'Amministrazione provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile.

IL PRESIDENTE

ART. 43

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale nonché tutti i poteri di ordinaria amministrazione.

Il Presidente, perciò, è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciando le liberatorie quietanze.

Egli ha, anche, la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del Consiglio d'Amministrazione può delegare i propri poteri, in parte al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio nonché, con procura speciale, ad Impiegati o Soci della società, per singoli atti o categorie di atti

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 44

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'art. 2543, comma 1 del Codice Civile, la Cooperativa procede alla nomina del Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea.

Il Collegio Sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è riservata ai sensi dell'art. 2543 del Codice Civile ai Soci finanziatori. L'Assemblea nomina il Presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci -sotto la propria responsabilità ed a proprie spese- possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del Codice Civile. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice Civile.

CONTROLLO CONTABILE

ART. 45

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile (o da una società di revisione) ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice Civile.

COLLEGIO ARBITRALE

ART. 46

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i Soci ovvero tra i Soci e la Cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e mutualistico, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Brescia, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la Cooperativa.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 17.01.03, n. 5.

TITOLO X

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 47

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa dovrà procedere alla nomina di uno o più Liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i Soci.

ART. 48

In caso di liquidazione della Cooperativa il Patrimonio residuo, dedotto soltanto il rimborso del Capitale Sociale effettivamente versato dai Soci a cui aggiungere gli eventuali successivi incrementi, deve essere devoluto ai fondi di cui al comma 1 art. 11 della Legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO XI
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 49

Per quanto non disciplinato e previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle Leggi speciali sulla cooperazione.

Firmato:

Sigillo Notaio Chiara Forino

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE
SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22 COMMA 2 DEL
D.LGS. 235 DEL 30.12.2010 IN VIGORE DAL 25.01.2011.